



14/01/2011

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 90 del 22/12/2010

OGGETTO: Ricognizione società partecipate direttamente dal Comune di Empoli: autorizzazione al mantenimento (art. 3 commi da 27 a 29 della Legge n. 244 del 24.12.2007).

L'anno 2010 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 17.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Sindaco					
Luciana Cappelli	1				
Consiglieri					
1. Barnini Brenda	1		17. Biuzzi Fabrizio	1	
2. Alderighi Maurizio	1		18. Dimoulas Aaron		1
3. Pampaloni Alessandro	1		19. Gracci Francesco	1	
4. Torrini Valentina	1		20. Gori Antonio		1
5. Cavallini Virgilio	1		21. Baroncelli Paolo	1	
6. Piccini Sandro	1		22. Borgherini Alessandro		1
7. Mostardini Lucia	1		23. Bianchi Fabio	1	
8. Cappelli Beatrice	1		24. Fruet Roberto		1
9. Bartalucci Piero		1	25. Pelagotti Davide		1
10. Bagnoli Roberto	1		26. Gaccione Paolo		1
11. Bacchi Francesco	1		27. Morini Riccardo		1
12. Tempestini Silvana	1		28. Petrillo Sandro	1	
13. Arzilli Alessio	1		29. Bini Gabriele	1	
14. Lenzi Diana	1		30. Giacomelli Massimo		1
15. Scardigli Massimiliano	1		31. Neaoui Hassan	1	
16. Galli Letizia		1			

Consiglieri assegnati n° 30

Presenti n° 21 incluso il Sindaco Luciana Cappelli

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale **Dott.ssa Marzia Venturi.**

Scrutatori: Biuzzi Fabrizio, Alderighi Maurizio, Gracci Francesco.



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

90Cc10

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che :

- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “ (Legge finanziaria 2008), all’art. 3, commi da 27 a 29, allo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001;
- in particolare, l’articolo 3, comma 27, dispone che le amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;
- il successivo comma 28 dispone che le assunzioni di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzati dall’organo elettivo con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 con obbligo di trasmettere copia della stessa deliberazione alla Sezione della Corte dei Conti competente;
- il successivo comma 29 prevede che «*Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.*»;
- il termine del 30 giugno 2009 per la ricognizione delle società partecipate è stato prorogato al 31.12.2010 in sede di conversione del decreto legge 78/2009;
- in base al parere n. 48/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia- la data del 31 dicembre 2010 sopra indicata è in realtà il termine entro il quale gli enti locali devono assumere la suddetta deliberazione e non anche quello entro il quale materialmente completare le dismissioni eventualmente deliberate;
- l’articolo 14, comma 32, del D.L. 78/2010 convertito con legge 30.7.2010 n. 122 prevede che “*Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24.12.2007, n. 244 (...) entro il 31 dicembre 2011 i*



Comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società (...);

- con successivo decreto, ancora oggi da emanare, saranno determinate le modalità attuative nonché ulteriori ipotesi di esclusione dall'ambito di applicazione;

Considerato che il Comune di Empoli rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche elencate dal succitato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è pertanto tenuto ad osservare la sopra descritta normativa;

Ritenuto parzialmente non condivisibile il contenuto della circolare Anci del 03.11.2010 nella parte in cui esclude dall'obbligo della ricognizione le società affidatarie di servizi pubblici locali e le società strumentali perché nessuna esclusione è prevista dalla normativa ed ,inoltre, per ragioni sistematiche, posto che l'articolo 3 comma 27 e seguenti della legge 244/2007, anche alla luce della evoluzione normativa relativa ai servizi pubblici locali, è improntato alla tutela dei prevalenti principi comunitari della libera concorrenza e della trasparenza relegando la presenza pubblica nella economia a formule organizzative residuali;

Considerato che tale linea interpretativa trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale 18.5.2009 n. 148, con la quale detto giudice, esprimendosi sulla legittimità dell'articolo 3, comma 27, della legge 244/2007, individua l'elemento dirimente della costituzionalità della norma nella tutela della concorrenza ad evitare che soggetti dotati di privilegi, quali gli enti pubblici, svolgano attività economiche al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Richiamata la deliberazione n. 5/2009/Par della Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per il Veneto- che fornisce alcune indicazioni di carattere generale in proposito ricordando che l'articolo 3, commi da 27 a 32 della legge 244/2007, nel porre limitazioni alla costituzione ed alla partecipazione in società da parte di pubbliche amministrazioni, ribadisce e rafforza il principio generale secondo cui la costituzione o il mantenimento di società, richiede come presupposto "la funzionalizzazione" dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici attribuiti ad una pubblica amministrazione;



Richiamato l'articolo 13 del D.L n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), convertito con legge n. 248/2006, il quale prevede che: *“Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.”*;

Considerato che il più volte richiamato art 3, comma 27, della legge 244/2007 amplia la platea dei destinatari dai soli enti locali a tutte le pubbliche amministrazioni richiedendo il requisito non di una semplice “strumentalità”, bensì di un rapporto di “stretta necessità” per il perseguimento delle attività dell'ente da compiersi caso per caso raffrontando l'attività che costituisce l'oggetto sociale e le attività di competenza dell'ente;

Preso atto:

- che sono ammesse le adesioni alle società qualora queste producano “servizi di interesse generale” che devono rilevare nell'ambito dei livelli istituzionali di competenza degli enti partecipanti ed avere un impatto immediato sulla collettività locale;
- che il Libro Verde della Commissione Europea sui servizi di interesse generale del 21.5.2003 precisa *“L'espressione servizi di interesse generale non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dalla espressione servizi di interesse economico generale che invece è utilizzato nel Trattato come espressione più ampia e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico”*;
- che il Libro Bianco della Commissione Europea sui servizi di interesse generale del 12.5.2004 afferma che la nozione di servizio di interesse generale *“Riflette i valori e gli obiettivi della Comunità e si basa su una serie di elementi comuni, tra cui servizio universale, continuità, qualità del servizio, prezzi accessibili e tutela degli utenti e dei consumatori”*;



- che la risoluzione del 27.9.2006 del Parlamento Europeo sul Libro Bianco afferma che, tenendo conto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del trattato CE, è compito esclusivo degli Stati membri e delle loro autorità regionali e/o locali definire i loro servizi di interesse generale, decidere quali servizi devono essere garantiti ed il modo di organizzarli, finanziarli, fornirli, valutarli e controllarli, e che ciò deve essere pienamente rispettato al momento di elaborare ulteriore legislazione;
- che dovranno comunque emergere esigenze di ordine tecnico (ad esempio beni e servizi non altrimenti reperibili nel libero mercato o strutturalmente non erogabili direttamente dall'ente stesso) o economico (ad esempio legate alla maggiore convenienza economica dell'autoproduzione del bene o servizio rispetto alla acquisizione di esso sul mercato) che depongano in favore dell'opzione societaria rispetto ad altre forme di gestione o di affidamento, valutando i costi ed i benefici dell'affidamento in termini di efficienza, efficacia ed economicità della gestione e delle ricadute sui cittadini e sulla responsabilità dell'amministrazione;
- che l'art. 118 della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, non siano conferite a Province, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In altri termini, in base al principio di sussidiarietà verticale, l'allocatione delle attribuzioni fra i diversi livelli di governo deve avvenire in modo tale che alle autorità territorialmente più vicine ai cittadini sia attribuita la generalità dei compiti che esigenze di carattere unitario non impongano di affidare ad un livello più alto;
- che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (d'ora innanzi TUEL), all'art. 13, individuando le funzioni di competenza dei Comuni, stabilisce che: *«Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.. »*;
- che nel medesimo TUEL, l'art. 112, comma 1, dispone che: *«Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali »*;

Considerato che:



- l'art. 52, comma 3, dello Statuto del Comune di Empoli recita: "*Il Comune può altresì dare impulso e partecipare anche indirettamente ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune*".
- dopo l'approvazione della deliberazione CC n. 90 del 26/10/2009, esecutiva, il Comune di Empoli detiene quote in società da esso direttamente partecipate, totalmente o parzialmente, come segue e per le finalità a fianco di ciascuna di esse indicate:

n.	Nome società	Tipologia	% di partecipazione
1	Aquatempa società consortile sportiva dilettantistica a r.l.	Affidamento di servizio pubblico non a rilevanza economica	9,09%
2	Farmacie Comunali Empoli Srl	Affidamento di Servizio pubblico a rilevanza economica	100,00%
3	Publiservizi Spa	Affidamento di Servizio pubblico a rilevanza economica	20,998%
4	Publicasa SpA	Servizio pubblico regolato da legge regionale	33,42%
5	Società Consortile Energia Toscana (CET Scrl)	Società strumentale	1,451%
6	Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa Spa	Società di interesse generale operante sul mercato	17,17%
7	Banca Popolare Etica SpA	Società di interesse generale operante sul mercato	0,040%
8	Fidi Toscana Spa	Società di interesse generale operante sul mercato	0,004%
9	Cassa Risparmio San Miniato Spa	Società di interesse generale operante sul mercato	0,00057%

Dato atto che il Comune di Empoli, in qualità di soggetto di riferimento cruciale per lo sviluppo del territorio, per la gestione dei servizi di interesse generale e per la predisposizione di progetti di sviluppo economico, si avvale del contributo essenziale e strategico di società partecipate, come meglio evidenziato nelle apposite schede (**Allegato A**) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;



Considerato che il combinato disposto dell'art. 3, comma 72, della Legge Finanziaria 2008, dell'art. 13 della Legge n. 248/2006 e dell'art. 113 del TUEL (così come modificato dall'art. 23 bis della Legge n. 133/2008), permette agli enti locali la partecipazione in società che hanno per oggetto una delle seguenti fattispecie:

- **Servizi di interesse generale:**
 - a rilevanza economica
 - non a rilevanza economica
 - a libero mercato
- **Attività strettamente collegate alle finalità istituzionali**
- **Società delle reti (asset)**
- **Funzioni amministrative**
- **Servizi strumentali**

Ritenuto che:

- per attività strumentali debbano intendersi quelle attività societarie di produzione beni e servizi svolte a favore degli enti che le partecipano e che si riflettono esclusivamente all'interno di tali enti (es. servizi di pulizia, di riscaldamento locali) con esclusione di ogni ricaduta diretta nei confronti della comunità dei cittadini;
- per servizi pubblici locali, disciplinati dall'articolo 113 del TUEL e dall'articolo 23 bis sopra citato, debbano intendersi quelle attività dirette alla produzione di servizi direttamente a favore dei cittadini intesi come "uti civis" (ad esempio servizi scolastici, illuminazione pubblica) e finanziati con la fiscalità generale ovvero come "uti singuli" cui corrisponde una controprestazione pecuniaria frazionata alla singola utilità ricevuta per costituire un rapporto trilatero (Comune-gestore del servizio-cittadino/ utente) regolato fra i primi due da un rapporto concessorio

Ritenuto pertanto necessario avviare il procedimento diretto ad accertare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 27 e 28, della Legge finanziaria 2008, la sussistenza o meno dell'interesse istituzionale delle partecipazioni detenute dal Comune di Empoli nelle società indicate nelle schede che seguono, ad esito del quale procedere o meno alla cessione a terzi delle stesse ai sensi del comma 29 del succitato articolo o alla assunzione di nuove partecipazioni;

Dato atto che da tale verifica emerge che, per quanto riguarda la Società Consortile



Energia Toscana (CET Scrl), non sussistono i requisiti di “stretta necessità” per mantenere la partecipazione, requisiti che, invece, sussistono per le altre società partecipate;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

Con voti:

Presenti 21

Favorevoli 16

Contrari 4 (Consiglieri: Bini, Baroncelli, Petrillo, Bianchi)

Astenuti 1 (Consigliere Gracci)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti, e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

1. Di dare atto che il Comune di Empoli partecipa direttamente alle seguenti società:

n.	Nome società	Tipologia	% di partecipazione
1	Aquatempa società consortile sportiva dilettantistica	Affidamento di servizio pubblico non a rilevanza economica	9,09%
2	Farmacie Comunali srl	Affidamento di Servizio pubblico a rilevanza economica	100%
3	Publiservizi spa	Affidamento di Servizio pubblico a rilevanza economica	20,998%
4	Publicasa SpA	Servizio pubblico regolato da	33,42%



		legge regionale	
5	Società consortile Energia Toscana (CET Scrl)	Società strumentale	1,451%
6	Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa spa	Società di interesse generale operante sul mercato	17,17%
7	Banca Popolare Etica	Società di interesse generale operante sul mercato	0,040%
8	Fidi Toscana spa	Società di interesse generale operante sul mercato	0,004%
9	Cassa Risparmio San Miniato	Società di interesse generale operante sul mercato	0,00057%

2. Di dismettere la partecipazione nella Società Consortile Energia Toscana (CET Scrl) in quanto società strumentale per la quale non sussiste il requisito della “stretta necessità” prevista dall’art. 3 c. 27 L. 244/2007.

2. Di riconoscere la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 27, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Empoli nelle rimanenti società meglio individuate nell’apposito **allegato A)** unito al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale e per le motivazioni contenute nello stesso.

3. Di inviare copia del presente atto alla Corte dei Conti- Sezione Regionale Toscana.

4. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di ottemperare alla previsione normativa di cui all’art. 3 commi 27-29, L. n. 244 del 24/12/2007 entro e non oltre il 31/12/2010, come stabilito in sede di conversione del decreto legge 78/2009;

con successiva votazione e con voti:

Presenti 21

Favorevoli 16

Contrari 4 (Consiglieri: Bini, Baroncelli, Petrillo, Bianchi)

Astenuti 1 (Consigliere Gracci)



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

90Cc10

delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Piccini Sandro

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marzia Venturi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Dlgs 267/2000.

Empoli, _____

Il Responsabile Archivio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.

Empoli, _____

Il Dirigente Settore Affari Generali



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to Piccini Sandro

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Marzia Venturi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.

Empoli, _____

Il Responsabile Archivio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.

Empoli, _____

Il Dirigente Settore Affari Generali

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____

Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archivio